

# Banca Valsabbina

## Foglio Informativo del SERVIZIO DI CARTA SELF ATM

### Requisiti.

Il servizio di Carta Self ATM è destinato alle persone fisiche per il versamento di contanti e di assegni mediante l'utilizzo di particolari ATM abilitati a tali funzionalità messi a disposizione dalla Banca.

Per poter usufruire del servizio il Cliente:

- Deve essere intestatario di un Servizio SELF ATM
- Deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca o deve rivestire una delle seguenti qualifiche che lo abilitano ad operare sul conto corrente dove si effettuano i versamenti: intestatario o cointestatario, socio di società di persone e capitali, legale rappresentante di enti e associazioni, amministratore di società di capitali, amministratore di condominio, titolare di procura su conto corrente o titolare di delega di cassa.

Il servizio non può essere cointestato.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

[www.bancavalsabbina.com](http://www.bancavalsabbina.com) [info@bancavalsabbina.com](mailto:info@bancavalsabbina.com)

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' IL SERVIZIO DI SELF ATM

Il servizio di Carta Self ATM disciplina la fornitura da parte della Banca del servizio che consente al cliente persona fisica (di seguito "Cliente") di effettuare il versamento di contanti e di assegni mediante l'utilizzo di particolari ATM abilitati a tali funzionalità (di seguito "Self ATM") messi a disposizione dalla Banca (di seguito "Servizio").

Il Cliente può utilizzare il Servizio solo con riguardo al contratto di conto corrente a cui è collegata la carta e sul quale viene rilasciato il Servizio.

Requisito essenziale per la fruizione del Servizio è la sottoscrizione del Contratto del servizio di self ATM in capo al Cliente, al fine dell'abilitazione a quest'ultimo del servizio di versamento contanti/assegni su ATM.

Per la fruizione del Servizio viene rilasciata la carta abilitata al versamento su Self ATM (di seguito "Carta Self"), che può essere utilizzata previa digitazione del relativo "Codice Personale Segreto" ("Personal Identification Number" o "PIN"); detta operatività identifica e legittima il Cliente alla fruizione del Servizio, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni ivi previste.

L'utilizzo della Carta Self è strettamente personale e quest'ultima non può essere ceduta a terzi.

La Carta Self consente l'accesso ai locali dove è posto il Self ATM.

## **Erogazione del Servizio**

La Banca assicura il regolare funzionamento del Servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fatta eccezione per i Self ATM situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali vincolati ad un orario di apertura al pubblico.

Resta inteso che la registrazione delle operazioni di versamento sarà soggetta agli orari di ricezione dei versamenti (c.d. "cut off") imposti dalla Banca ed indicati nello specifico Foglio Informativo pubblicato sul sito internet della Banca; i versamenti ricevuti oltre tali orari si considerano effettuati il giorno lavorativo seguente (per "giorno lavorativo" bancario si intende un giorno in cui le banche in Italia sono generalmente aperte, esclusi i fine settimana e i giorni festivi).

Con il Servizio è possibile versare sul Conto Corrente il denaro contante in divisa Euro e gli assegni bancari, circolari e di traenza, tempo per tempo idonei al versamento da parte dei sistemi di accettazione dei Self ATM. Al termine di ciascuna operazione, è rilasciata al Cliente la ricevuta riportante gli estremi del versamento ed il dettaglio degli importi/assegni da accreditare con il numero del conto sul quale è stata effettuata l'operazione. I versamenti effettuati mediante il Servizio non prevedono la compilazione, la sottoscrizione né il rilascio di distinte di presentazione ed il Cliente prende atto ed accetta che tali distinte sono sostituite dalla ricevuta di cui al comma precedente nella quale sono riportati il dettaglio dei contanti oggetto del versamento e l'importo degli assegni versati, digitato in questo ultimo caso dallo stesso Cliente durante la procedura di versamento e per il quale egli si assume la responsabilità dell'esattezza di tale dato.

Il Servizio viene erogato entro il numero massimo di banconote e di assegni consentito dal singolo Self ATM.

## **Principali rischi (generici e specifici):**

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità del Servizio per causa non imputabili alla Banca;
- eventuali disservizi e/o pregiudizi quali ad esempio sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento del Servizio per motivi di ordine pubblico o cause di forza maggiore;
- utilizzo improprio o fraudolento da parte di terzi della Carta e/o del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

### **DOCUMENTO DI SINTESI**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE (1)**

Commissione di emissione Carta Self	Euro 0,00
Canone annuo della Carta Self	Euro 0,00
<b>COMMISSIONI PER SINGOLA OPERAZIONE</b>	
Versamento contante su ATM (2)	Euro 0,00
Versamento assegni su ATM (2)	Euro 0,00
<b>COSTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO</b>	
Sottoscrizione in modalità cartacea	Euro 0,00
Sottoscrizione a distanza con firma digitale	Euro 0,00
<b>DISPONIBILITA' DELLE SOMME VERSATE</b>	
Contanti	VALUTA/DISPONIBILITA' ECONOMICA (DISPONIBILITA' SOMME VERSATE) Con le tempistiche indicate nel contratto di conto corrente sul quale è eseguito il versamento
Assegni	Con le tempistiche indicate nel contratto di conto corrente sul quale è eseguito il versamento

(1) I costi relativi alle operazioni di versamento contante e assegni (alle quali sono abbinati le causali di versamento che generano onere economico) sono sempre applicati sul singolo conto corrente sul quale tali operazioni sono eseguite, mentre le commissioni di attivazione del Servizio e il canone mensile del Servizio sono addebitati sul conto corrente di regolamento che viene indicato in contratto.

(2) Oltre al costo dell'operazione è prevista la scrittura contabile relativa alle operazioni di versamento, che genera onere economico nella misura prevista dal conto corrente sul quale sono effettuati i versamenti.

Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo	Euro 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta):	
	Raccomandata	Euro 6,50
	Raccomandata A.R.	Euro 8,00
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

#### **Orario limite per effettuare i versamenti presso Self ATM**

La registrazione delle operazioni di versamento sarà soggetta agli orari di ricezione dei versamenti (c.d. "cut off") imposti dalla Banca ed indicati nello specifico Foglio Informativo pubblicato sul sito internet della Banca; i versamenti ricevuti oltre tali orari si considerano effettuati il giorno lavorativo seguente.

## DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI

### **Durata del contratto**

La durata del contratto è a tempo indeterminato.

### **Recesso dal contratto e risoluzione**

In qualsiasi momento la Banca e il Cliente hanno diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta nelle modalità indicate nel Contratto.

Il Cliente può recedere senza preavviso, mentre la Banca è tenuta a concedere un preavviso di almeno 60 giorni, salvo il caso in cui ricorra un giustificato motivo, per cui il recesso è immediato.

È facoltà del Cliente comunicare per iscritto alla Banca un termine di preavviso.

La comunicazione di recesso è inviata dalla Banca al Cliente in forma scritta (tramite lettera raccomandata a.r. o a mano) o a mezzo PEC ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri; la comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla Filiale di pertinenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul sito internet della Banca.

Nel caso di conclusione del Contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente che rivesta la qualifica di "Consumatore" dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del Contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo quanto previsto dall'articolo 67 *terdecies* dello stesso Codice del Consumo; la richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 *terdecies*, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che tutte le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.

La Banca può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con le modalità di comunicazione precedentemente indicate, nel caso di revoca del Servizio, e in caso di utilizzo del Servizio da parte del Cliente non conforme al Contratto e/o contrario alla legge (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzo per fini illeciti e violazione della normativa antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

Trattandosi di contratto accessorio, qualora fossero estinti i Rapporti Abilitati e/o fossero venute meno le facoltà per operare sugli stessi, il Contratto è automaticamente risolto con effetto immediato dal momento in cui si verificano tali circostanze.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com);
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B1.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS); per sapere come rivolgersi all'AAS si può consultare il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> oppure consultare il link dedicato sul sito internet della Banca <https://www.bancaValsabbina.com/la-banca/reclami/>.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'AAS, nelle modalità indicate al precedente comma C1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In ogni caso il Cliente può fare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> nella sezione "guida ai reclami", dove si possono ottenere le informazioni necessarie.

C6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

### **Per saperne di più**

Le guide e le brochure (tra cui le indicazioni per inoltrare un ricorso) relative all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'Arbitro Assicurativo (AAS) sono disponibili nella sezione "Reclami, inoltre e guide pratiche" del sito internet della Banca, indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del frontespizio del presente documento.

### **LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

### **INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

#### **SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE**

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

# Banca Valsabbina

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

## DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Cliente potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. “ordinario”, che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo “Diritto di recesso” sopra indicato.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.

**GLOSSARIO**

<b>Canone mensile</b>	Spese fisse per la gestione del Servizio.
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa.
<b>Contratto stipulato a distanza</b>	Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di comunicazione a distanza
<b>Diritto di ripensamento</b>	Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo ai sensi dell'art. 67 duodecies del Codice al Consumo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice stesso.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Firma digitale</b>	Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di appositi accordi conclusi da quest'ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
<b>Giorno/giornata operativo/a o lavorativo/a</b>	Un giorno lavorativo bancario è un giorno in cui le banche in Italia sono generalmente aperte, esclusi i fine settimana e i giorni festivi. Il giorno operativo o giornata operativa è sinonimo di giorno lavorativo.
<b>Sito internet</b>	Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")
<b>Tecnica comunicazione distanza</b>	di a Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.